



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Prot. 5065 /Area II

Trento, 19 agosto 2021

AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO **LORO SEDI**

AI PARTITI E RAGGRUPPAMENTI POLITICI DELLA PROVINCIA
DI TRENTO

LORO SEDI

AL COMITATO PROMOTORE DEL REFERENDUM

ALLA QUESTURA DI

38122 - TRENTO

AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI

38122 - TRENTO

AL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA DI

38122 - TRENTO

e, p.c.

AL CONSORZIO DEI COMUNI DI

38122 - TRENTO

AL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI
C/O CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

38122 - TRENTO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
UFFICIO ELETTORALE

38122 - TRENTO

OGGETTO: Indizione Referendum propositivo provinciale sulla qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo della Provincia di Trento – 26 settembre 2021.

Disciplina della propaganda elettorale.

In relazione alla prossima scadenza elettorale referendaria provinciale del 26 settembre, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui principali adempimenti prescritti dalla normativa in materia di propaganda elettorale.

Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130)

Le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, da martedì 24 agosto a giovedì 26 agosto 2021), dovranno stabilire e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare all'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, distintamente: fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Provinciale e i promotori



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

del referendum che ne abbiano fatto richiesta entro il 34 °giorno antecedente la votazione e quindi entro il 23 agosto p.v. .

a) i gruppi politici rappresentati in Consiglio Provinciale, come da comunicazione del Servizio Elettorale della Provincia Autonoma di Trento sono:

- AUTONOMISTI POPOLARI
- FASSA
- FORZA ITALIA
- FRATELLI d'ITALIA
- FUTURA 2018
- GRUPPO MISTO
- LA CIVICA
- LEGA SALVINI TRENTO
- ONDA CIVICA TRENTO
- PARTITO AUTONOMISTA TRENTO TIROLESE
- PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTO
- PROGETTO TRENTO
- UNIONE PER IL TRENTO

b) i promotori del referendum, come da comunicazione del Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale della Provincia Autonoma di Trento, sono rappresentati da:

- Giuliani Fabio, nato a Mezzolombardo (TN) il 15/05/1955

Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 27 agosto 2021, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della Legge 130/75 possono tenersi riunioni senza l'obbligo di preavviso al Questore.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel medesimo periodo, e quindi da **venerdì 27 agosto 2021**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, di questo Commissariato del Governo.

Installazione di strutture fisse (c.d. gazebo)

L'utilizzazione di strutture fisse (c.d. gazebo) a fini di propaganda elettorale può essere consentita, ferma restando la disciplina vigente sull'occupazione degli spazi pubblici, per un più agevole esercizio di forme di propaganda consentite dalla legge, quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

Tali strutture, tuttavia, stante il divieto di affissioni di manifesti al di fuori degli spazi consentiti o di altre forme di propaganda (luminosa o figurativa) a carattere fisso in luogo pubblico, sia all'interno che all'esterno non devono esporre raffigurazioni, fotografie, simboli, drappi, striscioni, manifesti, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiama la propaganda elettorale.

Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 11 settembre 2021 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della votazione sugli orientamenti di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, l'orientamento di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 25 settembre 2021 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Il Dirigente dell'Uff. El. Prov.le
Viceprefetto
(Pompili)